



approfondimento in materia di fiscaltà e diritto tributario

tributo

- › **Gli italiani non sono mai stati così ricchi come con l'Euro. Ma quali italiani?**
- › **L'esenzione dalla imposta di successione: le condizioni poste dalla prassi ministeriale e dalla giurisprudenza**
- › **L'evoluzione dell'istituto dell'onere della prova nel processo tributario**
- › **Il contribuente non può vincere la causa basandosi soltanto sul presunto silenzio o sulla mancata replica dell'ente impositore**
- › **Depositi doganali e servizi logistici sulle merci in importazione: l'Agenzia delle Entrate torna sui confini dell'art. 9 del d.P.R. n. 633/1972**
- › **L'uso della toga nella quinta magistratura tributaria**
- › **Tributi locali, cambia il metodo prima ancora delle regole**
- › **Quinta magistratura tributaria - Quadro sinottico commentato di tutti i magistrati tributari e giudici tributari**
- › **Cessione di universalità di beni e IVA: il Tribunale UE sceglie il formalismo nel trasferimento gratuito d'impresa a più donatori**
- › **Mera enunciazione di fideiussione in decreto ingiuntivo: nessun automatismo applicativo di imposta proporzionale**



#133.2026

Rivista Il tributo

Direttore responsabile - **Luca Mariotti**

Redazione - **Via dei della Robbia 54 -50132 Firenze tel. 055.572521**

Registrazione Tribunale di Firenze del 23/09/2021 - N. 6150

Per inviare i vostri articoli visitateci a www.iltributo.it o scrivete a: **redazione@iltributo.it**

*I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni
personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore o la direzione.*



**Iscriviti subito alla NOSTRA NEWSLETTER,
per ricevere le nostre news**

Collegati su www.iltributo.it o compila qui di seguito:

Il sottoscritto
professione Via
Città C.A.P.
Tel. E-Mail

CHIEDE DI RICEVERE DEL TUTTO GRATUITAMENTE:

- la Newsletter periodica de iltributo.it

data Firma

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.

I dati forniti vengono registrati in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall'Associazione Culturale ILTRIBUTO con sede in Via dei Della Robbia, 54 a Firenze che ne è anche responsabile per il trattamento.

Per dati si intendono quelli forniti al momento della richiesta di invio della rivista online e le successive modifiche e/o integrazioni fornite da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti all'Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell'Associazione Culturale ILTRIBUTO, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Associazione ILTRIBUTO Via dei Della Robbia, 54 Firenze, o inviando un fax al numero 055.5002282.

In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

data Firma

Scopri i nostri abbonamenti



Pacchetto "Premium"

TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

LE **20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**

ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

[VAI ALL'OFFERTA](#)

annuale €100,00 +IVA 4%

 **iltributo**
Informazione tributaria online



Gli italiani non sono mai stati così ricchi come con l'Euro. Ma quali italiani? 02
di Fabio Bonciani

Dialoghi

L'esenzione dalla imposta di successione: le condizioni poste dalla prassi ministeriale e dalla giurisprudenza 06

di Paolo Comuzzi, Luciano Sorgato, Mario Tocci

Approfondimento

L'evoluzione dell'istituto dell'onere della prova nel processo tributario 18

di Maurizio Villani e Federica Attanasi

Il contribuente non può vincere la causa basandosi soltanto sul presunto silenzio o sulla mancata replica dell'ente impositore 39

di Angelo Buscema

Depositi doganali e servizi logistici sulle merci in importazione: l'Agenzia delle Entrate torna sui confini dell'art. 9 del d.P.R. n. 633/1972 46

di Stefano Ricci

L'uso della toga nella quinta magistratura tributaria 51

di Maurizio Villani

Tributi locali, cambia il metodo prima ancora delle regole 60

di Gaetano Soriano

Quinta magistratura tributaria - Quadro sinottico commentato di tutti i magistrati tributari e giudici tributari	65
--	--------

a cura di Maurizio Villani

Giurisprudenza - Commento

Tribunale I Grado UE

<i>Cessione di universalità di beni e IVA: il Tribunale UE sceglie il formalismo nel trasferimento gratuito d'impresa a più donatari</i>	73
--	--------

Trib. I Grado Unione Europea, Sezione V, Sentenza n. 366/25 del 9 settembre 2026

commento di Lorenzo Tortelli

CGT II grado

<i>Mera enunciazione di fideiussione in decreto ingiuntivo: nessun automatismo applicativo di imposta proporzionale</i>	78
---	--------

CGT II grado della Puglia, sez. IV, Sentenza n. 1997 del 29 giugno 2026

commento di Mario Tocci

Giurisprudenza dalle news

<i>Recentissime dal sito</i>	...81
------------------------------	-------

Links alla Giurisprudenza Commentata su iltributo.it

a cura della Redazione

Giurisprudenza - Fonti



Trib. I Grado Unione Europea, Sezione V, Sentenza n. 366/25 del 9 settembre 2026	...82
--	-------



CGT II grado della Puglia, sez. IV, Sentenza n. 1997 del 29 giugno 2026	...88
---	-------

Il Punto

Gli italiani non sono mai stati così ricchi come con l'Euro.

Ma quali italiani?

di - Fabio Bonciani**



Non passa giorno senza assistere alla martellante propaganda messa in atto dalla politica e dell'informazione (anche quella così detta indipendente), su quanto l'euro sia stato un progetto pensato per l'arricchimento dei popoli del nord Europa, con Germania e Francia indicati come i maggiori beneficiari.

Da sempre sostengo che non è così. Anche perché non essendo la UE una unione fiscale, il destino economico dei singoli popoli è totalmente nelle mani dei governi nazionali.

L'ennesima conferma che i veri beneficiari delle politiche economiche che girano intorno alla moneta unica sono molto più vicino a noi, di quanto vogliono farci credere, ci arriva dagli ultimissimi dati prodotti dalla FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani). Alla fine del 2025 — secondo quanto ci racconta il sindacato più rappresentativo in Italia per i lavoratori del settore bancario — la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha raggiunto il record storico di 6.487,7 miliardi di euro. In un solo anno è aumentata di 446 miliardi, il 7% in più. Rispetto al 2020, la crescita supera i 1.600 miliardi.

Letti isolatamente, questi dati — frutto di una elaborazione di statistiche della Banca d'Italia — ci regalano una fotografia di un paese che pare si stia arricchendo rapidamente. Questo nonostante — sempre da fonti Bankit, confermate pochi giorni fa da Eurispes — quasi 7 italiani su 10 con estrema difficoltà arrivano a fine mese.

Come può stare in piedi un contrasto così evidente è presto detto: basta osservare da dove proviene questo notevole aumento di ricchezza e chi sono i beneficiari ultimi.

Tra il 2020 e il 2025:

- il valore delle azioni possedute dalle famiglie è passato da 974 a 2.077 miliardi, crescendo del 113%;
- i titoli sono saliti da 248 a 524 miliardi, con un aumento del 111%;
- i fondi comuni sono passati da 689 a 902 miliardi, crescendo del 30,8%;

Andiamo ora a smontare questa illusoria rappresentazione, utile solo alla propaganda di un governo il cui consenso è ormai ridotto ai minimi termini, ma nella realtà non cambia di una virgola le già pessime condizioni economiche della maggioranza degli italiani.

Intanto cominciamo a dire che una parte consistente dell'aumento non deriva da 446 miliardi di nuovi risparmi (attività finanziarie nette – AFN) messi da parte dalle famiglie in un anno. Deriva dalla rivalutazione degli strumenti finanziari già detenuti. E dal momento che

** - Per gentile concessione dell'autore – dal blog megasalexandros.it

nel settore privato il denaro non si moltiplica al netto, è chiaro che tali valori sono solo sulla carta. Qualora uno dei soggetti intendesse portare a casa il risultato positivo, cristallizzando la plusvalenza, per pura evidenza contabile dall'altra parte ci saranno uno o più soggetti che dovranno farsi carico della perdita relativa, per un importo equivalente.

Ricordo che, solo lo stato con la spesa in deficit e nessun altro, può aggiungere risparmio netto (AFN) nella sua valuta dentro il settore privato. E in un paese come il nostro dove la regola è chiudere i bilanci pubblici in avanzo primario, ciò che fa realmente aumentare i risparmi di famiglie benestanti, rentiers e mondo finanziario, è la spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Una spesa alquanto regressiva, l'unica che governi fedelmente improntati al dogma della spending review dovrebbero tagliare, che invece si guardano bene dal farlo.

E qui arriviamo al punto che analizzato in aggregato diventa politicamente più ingannevole. Decenni di politiche economiche al servizio della rendita, consegnando denaro in quantità proporzionale a chi già ne possiede, hanno contribuito ad allargare la scala sociale del paese con effetti devastanti sulla nostra economia reale.

Oggi, per la maggioranza degli italiani, la necessità principale non è più quella di proteggere il risparmio, ma di possederlo. E' chiaro che chi non arriva a fine mese, non lo fa perché investe in titoli o in azioni, ma perché per costoro "risparmiare" è diventato niente più che un verbo. Il mix letale tra stipendi reali che scendono costantemente da decenni e la contemporanea salita dei prezzi nei settori più vitali, hanno confinato le nostre vite nel debito; altro che risparmi da investire e proteggere.

Per beneficiare dell'aumento delle azioni bisogna in primis possedere azioni. Per guadagnare dalla rivalutazione dei fondi bisogna avere capitale da investire. E per chi ogni giorno è alle prese con bollette sempre più salate da pagare, rate di mutuo sempre più pesanti da onorare e tenere la propria auto in garage il weekend perché fare il pieno oggi è un lusso per pochi, fondi e azioni sono soltanto parole che ascoltano in TV tra una fiction ed un talk-show.

La supposta crescita dei mercati non viene distribuita uniformemente tra la popolazione: accresce innanzitutto il patrimonio di chi è già proprietario di attività finanziarie. Ripeto, una crescita finanziaria sulla carta, perché l'aumento delle quotazioni non supportato da un aumento della spesa in deficit dello Stato, lascia inalterato l'aggregato monetario netto dentro il settore privato.

Secondo Oxfam, tra il 2010 e il 2025 la ricchezza nazionale italiana è cresciuta di oltre 2.000 miliardi di euro. Ma il 91% di questo incremento è stato assorbito dal 5% più ricco delle famiglie. Alla metà più povera è arrivato soltanto il 2,7%. Oggi il 5% più ricco controlla il 49,4% della ricchezza nazionale, una quota superiore a quella detenuta dal 90% meno ricco della popolazione.

Sono dati questi che devono farci riflettere su quanto siano state criminalmente regressive le politiche economiche attuate in questi anni da chi ci governa. Una redistribuzione delle risorse pubbliche a senso unico verso la rendita, a discapito di chi lavora e vorrebbe lavorare.

Affermare dunque che le "famiglie italiane si stanno arricchendo" è profondamente sbagliato. Perché se è pur vero che la ricchezza media è cresciuta nel paese, è altrettanto vero che a livello statistico non esiste la famiglia media. E nella stessa Italia in cui il patrimonio finanziario supera i 6.487 miliardi, troviamo 13,3 milioni di persone a rischio di povertà o esclusione sociale. Nel Mezzogiorno la percentuale raggiunge addirittura il 38,4%. Per i genitori soli è

del 31,6% e per le coppie con almeno tre figli del 30,6%.

Tale dissonanza è presente anche nel lavoro. A fronte di patrimoni finanziari che si rivalutano, abbiamo salari reali che restano ancora circa il 7% al di sotto dei livelli del 2021. Se poi guardiamo ad un periodo più lungo che va dal 1991-2023, l'Italia è l'unico grande Paese europeo in cui le retribuzioni reali sono persino diminuite: -3,4%, contro il +30,9% della Francia e +33% della Germania.

È chiaro come quanto appena dimostrato non possa essere ricondotto a semplici contraddizioni statistiche. Siamo di fronte ad un preciso modello economico pensato dalle classi elitarie e introdotto nel paese per mezzo della classe politica, che sta trasformando la nostra democrazia in una vera e propria oligarchia.

Qui non abbiamo più di fronte la domanda politica per chiedersi come aumentare la ricchezza nazionale (che di tutta evidenza sta aumentando), bensì, chi realmente ne beneficia, come viene tassata, come viene trasmessa per eredità e quanto di essa viene trasformato in investimenti, salari, servizi pubblici e opportunità collettive.

Perché un paese, come nel caso concreto dell'Italia, può diventare più ricco nei suoi bilanci patrimoniali e, nello stesso momento, più povero nella vita concreta della maggioranza.

E non mi stancherò mai di ripeterlo, se vogliamo realmente riportare la nostra economia dentro i principi democratici che caratterizzano la nostra Repubblica, è essenziale che la maggioranza capisca la vera natura di monopolio pubblico che riveste la moneta. E che il popolo sovrano tolga immediatamente questo monopolio dalle mani del "sistema dei partiti" della politica italiana, che nei fatti lo esercita nell'interesse esclusivo di una ristretta parte elitaria, la quale oggi si è impossessata delle nostre istituzioni e del paese.

Scopri i nostri abbonamenti



Pacchetto "Rivista"

TUTTI GLI **11** NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO" E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

INCLUDE LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

[VAI ALL'OFFERTA](#)

annuale €40,00 +IVA 4%

 **il tributo**

Informazione tributaria online



Con questo numero inauguriamo una rubrica che tornerà periodicamente sulle pagine della rivista. L'abbiamo titolata "Dialoghi" perché parte da un confronto tra alcuni dei nostri collaboratori per la stesura di un testo più strutturato di un normale articolo. Hanno collaborato per questo numero: Paolo Comuzzi, Luciano Sorgato, Mario Tocci.

L'esenzione dalla imposta di successione: le condizioni poste dalla prassi ministeriale e dalla giurisprudenza

di - Paolo Comuzzi, Luciano Sorgato, Mario Tocci

Premessa

Il tema delle successioni e donazioni è emerso con particolare "importanza" nell'ambito della discussione che riguarda le società Holding che sono costituite allo scopo di consentire il passaggio generazionale con una notevole riduzione dell'imposta dovuta se non con la completa esenzione.

Dobbiamo dare atto che alcuni recenti documenti di prassi (ci riferiamo in particolare agli interpelli 115 - 116 e 143 tutti emanati nel corso dell'anno 2026) hanno riportato al centro del dibattito le condizioni che sono necessarie per invocare l'esenzione in merito alla imposta di successione e donazione ovvero, per essere chiari, le condizioni necessarie per invocare l'articolo 3 comma 4 ter del TUS che, nella sua versione attuale, fornisce i seguenti elementi:

✓ principio della esenzione dall'imposta

a determinate condizioni (che è una eccezione al principio generale e quindi abbiamo un dettato normativo che deve essere considerato di stretta interpretazione) e qui la previsione legislativa afferma: *"... i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.*

✓ condizioni per la esenzione e qui il dettato normativo indica “... *in caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.*”

✓ conseguenze in merito al mancato rispetto della previsione legislativa e qui si afferma che “... *il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata ...*”.

Nel presente contributo vogliamo ripercorrere i documenti di prassi emanati sul tema che ci appaiono come i più importanti e anche commentare la giurisprudenza che ha preso in esame l’argomento.

Tutto questo viene fatto al fine di fornire anche qualche indicazione pratica a coloro che sono chiamati a redigere patti di famiglia e / o a occuparsi di questione successorie che certamente sono molto complicate e che richiedono una forte attenzione.

In estrema sintesi si ritiene che sul piano storico si possa fare una divisione tra due periodi storici ovvero prima del 2023 e dopo il 2023 anno questo in cui, con l’interpello numero 185, l’Amministrazione finanziaria, per la prima volta¹, interviene specificando alcuni elementi importanti in merito al tema del controllo di diritto (nozione prevista nel Codice Civile in modo esplicito)².

I documenti di prassi da prendere in considerazione

I documenti di prassi emessi fino al 2022 non specificano in dettaglio il controllo di diritto

Per esaminare i documenti di prassi che sono stati emanati in merito alla norma citata si ritiene che seguire l’ordine cronologico della loro emanazione possa essere un principio valido e che

¹ Questa considerazione appare chiara nel documento 115/2026 quando il richiedente fa un riferimento alla prassi e dimentica l’interpello 185/2023 che l’Amministrazione richiama nella risposta.

² Si tratta di una nozione, quella del controllo di diritto, che non pare aver trovato particolari approfondimenti dottrinali nel campo delle successioni (anche un recente testo AAVV, Fisco crisi di impresa ESG, Milano, 2026 si nota questa assenza di una qualche considerazione specifica sul tema del controllo nell’ambito della imposta di successione).

consente di organizzare in modo razionale l'esposizione evitando di ingenerare nel lettore una qualsiasi forma di confusione.

Il primo dei documenti che devono essere presi in esame è riferito all'anno 2007 (quindi parliamo ormai di un documento emesso 20 anni addietro) e in questo documento [circolare ministeriale 11/E del 2007] l'agenzia concentra la sua attenzione in merito al tema del controllo congiunto.

Il punto importante del documento consiste nel paragrafo 12.1 dello stesso che recita *"... l'articolo 1, comma 78, lett. a), della legge finanziaria 2007, ha ampliato il novero delle fattispecie esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, aggiungendo, all'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, il comma 4-ter, per il quale "I trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'art. 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti ad imposta". La norma citata, inoltre, dispone che la spettanza del particolare regime di favore è subordinata al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o azioni emesse da "... società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato ..." (articolo 73, comma 1, lett. a) del Tuir), l'esenzione è applicabile limitatamente al trasferimento delle partecipazioni "... mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile" (articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990). Pertanto, nell'ipotesi in cui la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra più discendenti, l'agevolazione in esame spetta esclusivamente per l'attribuzione*

che consenta l'acquisizione o integrazione del controllo. Spetta sempre, invece, l'agevolazione per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in proprietà (articolo 2347 c.c.) ...".

In questo documento di prassi (ormai archeologico) l'Agenzia non pone specifici riferimenti in merito al significato del controllo di diritto che è l'elemento essenziale che deve sussistere per beneficiare della esenzione prevista da TUS.

Certamente sono considerazioni importanti, ma potremmo dire ovvie, quelle che sono poste nel documento di prassi ed in particolare quella per cui il frazionamento della partecipazione potrebbe non consentire di raggiungere le soglie necessarie ad invocare il beneficio (almeno non a tutti gli eredi) mentre il trasferimento in comunione lo consente certamente sul piano teorico quando porta al controllo di diritto.

Il secondo documento di prassi da considerare nell'esame della fattispecie è una Circolare Ministeriale [trattasi della CM 3/E del 2008] in cui l'Agenzia ha preso in esame la tematica in modo dettagliato affermando alcuni principi importanti.

In primo luogo, l'Agenzia ha chiarito che *"... l'applicazione del regime di favore di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del TUS concerne i trasferimenti a favore dei discendenti o del coniuge di: aziende o rami di esse; quote sociali e azioni. Nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR e cioè "... società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato..."*, l'esenzione spetta per il

Continua con un abbonamento....



**Pacchetto
"Banca dati"**

€50+IVA 4%
ANNUALE



**Pacchetto
"Rivista"**

€40+IVA 4%
ANNUALE



**Pacchetto
"Formazione"**

€80+IVA 4%
ANNUALE

SCEGLI L'OFFERTA CHE PREFERISCI PER ACCEDERE ALLA NOSTRA INFORMAZIONE TRIBUTARIA

GLI ABBONAMENTI ANNUALI TI DANNO
ACCESSO A:

✓ TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA
"ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA
LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU
QUALSIASI DISPOSITIVO

✓ LE **20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA
FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI -
10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO

✓ ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL
DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI**
DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E
RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI
DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA
COMMENTATA)

SEMPRE INCLUSA LA NOSTRA **NEWSLETTER
QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI
ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E
TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI



**Pacchetto
"Premium"**

€100+IVA 4%
ANNUALE

SCOPRI DI PIU'

 **iltributo**
Informazione tributaria online